

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI**  
**LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO AMIA**  
**VERONA S.P.A. PER LA DURATA DI TRE ANNI**  
**Procedura aperta ex art.60 del**  
**D.Lgs.50/2016**

**Numero gara 6655449**

**CIG 69690333F6**

**IL R.U.P.**  
**(Maurizio Alfeo)**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER IL  
PERIODO 01.07.2017/30.06.2020.  
C.I.G. 69690333F6- R.U.P.: Maurizio Alfeo**

### **ART. 1 DEFINIZIONE DELLE PARTI**

Negli articoli del presente Capitolato per "Amia Verona S.p.A." si intende la Stazione Appaltante, mentre con la dizione "Agenzia" si intende l'aggiudicataria dell'Appalto.

### **ART. 2 FINALITA' E OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha ad oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo delle figure professionali per i seguenti profili:

<b>Profilo indicativo</b>	<b>professionale</b>	<b>Livello</b>	<b>Descrizione dei profili</b>
Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio  Patente di guida richiesta: cat. B		<b>1</b>	Addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli, alla raccolta manuale e/o meccanizzata, portiere, centralinista, addetto alle pulizie dell'officina, addetto all'attività di pulizia e diserbo delle aree verdi, pulizia e cancellazione scritte murarie.
Area Conduzione  Patente di guida richiesta: cat. C		<b>2B</b>	Addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli; alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, manutenzione e potatura di giardini e aree verdi, ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque reflue.
Area Conduzione  Patente di guida richiesta: cat. C		<b>3B</b>	Addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di spazzatrici, compattatori, inaffiatrici. Addetto operatore unico. Operatore tecnico addetto alle potature ad alto fusto, alle piantumazioni, impianti di irrigazione, alle bonifiche ambientali. Addetti al magazzino, operai meccanici.
Area Tecnica e Amministrativa  Patente di guida richiesta: cat. B o C		<b>4B/4A</b>	Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo, con professionalità adeguata. Conducenti di veicoli con patente uguale o superiore alla categoria C.
Area Tecnica e Amministrativa  Patente di guida richiesta: cat. B		<b>5B</b>	Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative, operano individualmente o in concorso con altri lavoratori.

con inquadramenti riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) settore servizi ambientali Federambiente 17/06/2011 ed all'Accordo di rinnovo del CCNL Utilitalia/Ambiente sottoscritto il 10 luglio 2016 per il comparto d'igiene ambientale le cui riserve sono state sciolte il 20 ottobre 2016, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso Amia Verona S.p.A. Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale e deve essere effettuato garantendo alla competente struttura aziendale un rapporto di supervisione, controllo, interscambio dei dati e delle informazioni necessari allo svolgimento delle prestazioni richieste con assoluta

rapidità, anche mediante l'ausilio di referenti e/o filiali e/o agenzie prossimi alla sede aziendale.

**ART. 3  
IMPORTO E DURATA**

L'importo della base d'asta per il triennio è pari ad **€ 6.000.000,00** oneri compresi ed IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a zero, e si riferisce ad un numero complessivo di ore indicative pari a 264.000 (ore 88.000 annue).

Detto importo, assolutamente non vincolante per la Stazione Appaltante, ha la sola funzione di fornire un dato indicativo delle prestazioni che potranno essere richieste all'aggiudicatario, sulla scorta dei volumi di servizio acquisiti nei precedenti anni; il valore del contratto sarà determinato, pertanto, esclusivamente dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che Amia Verona S.p.A., nel corso del periodo di servizio, potrà richiedere prestazioni per un importo inferiore o superiore a quello sopra indicato, nei limiti di legge.

Il servizio avrà decorrenza a far data dal 1° luglio 2017 e scadenza al 30 giugno 2020.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

A titolo esemplificativo e senza alcun obbligo/impegno da parte dell'Azienda, si forniscono i dati relativi al **fabbisogno presuntivo di ore annue** che potranno essere richieste:

<b>TABELLA FABBISOGNO ORE/ANNUO PRESUNTO</b>	
LIVELLO S	
LIVELLO 1	
LIVELLO 2B	<b>20.000</b>
LIVELLO 2A	
LIVELLO 3B	<b>50.000</b>
LIVELLO 3A	
LIVELLO 4B	<b>10.000</b>
LIVELLO 4A	<b>4.000</b>
LIVELLO 5B	<b>4.000</b>

<b>TABELLA COSTO DEL LAVORO ORARIO</b>			
<b>LIVELLO DI INQUADRAMENTO</b>	<b>COSTO DEL LAVORO €/h</b>	<b>COSTO DEL LAVORO €/h</b>	<b>COSTO DEL LAVORO €/h</b>
	<b>01/08/2016</b>	<b>01/07/2017</b>	<b>01/12/2018</b>
LIVELLO S	<b>13,98</b>	<b>14,16</b>	<b>14,30</b>
LIVELLO 1	<b>15,47</b>	<b>15,67</b>	<b>15,83</b>
LIVELLO 2B	<b>17,12</b>	<b>17,35</b>	<b>17,53</b>
LIVELLO 2A	<b>18,97</b>	<b>19,22</b>	<b>19,42</b>
LIVELLO 3B	<b>19,19</b>	<b>19,43</b>	<b>19,63</b>
LIVELLO 3A	<b>19,95</b>	<b>20,21</b>	<b>20,42</b>
LIVELLO 4B	<b>20,59</b>	<b>20,86</b>	<b>21,08</b>
LIVELLO 4A	<b>21,22</b>	<b>21,50</b>	<b>21,72</b>
LIVELLO 5B	<b>22,16</b>	<b>22,45</b>	<b>22,68</b>

Il costo di cui alla tabella che precede comprende gli oneri retributivi ed ogni altro diritto derivante al lavoratore. Nella stessa tabella non si è tuttavia tenuto conto del Premio di risultato del quale non si può determinare a priori l'importo ma che andrà versato ai lavoratori che avranno svolto attività in AMIA per più di 180 giorni. Le voci sono specificate nell'allegato Sub-1 al presente capitolato "Dettaglio voci relative alla determinazione della tariffa oraria".

In caso di richieste inferiori o superiori ai predetti importi l'Agenzia non potrà sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, compenso o risarcimento a qualunque titolo, oltre al corrispettivo da essa indicato in sede di offerta; le prestazioni di somministrazione di lavoro potranno, pertanto, essere aumentate da parte dell'Amia Verona S.p.A. per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ex art. 106 c. 12, del D.Lgs.50/2016, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Agenzia possa sollevare eccezioni e/o pretendere compensi aggiuntivi.

Al termine del triennio contrattuale l'Amia Verona S.p.A. può richiedere all'Agenzia di proseguire la somministrazione di lavoro, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un

massimo di mesi 3 (tre) nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara d'appalto. L'Agenzia si impegna sin d'ora ad accettare tale eventuale richiesta. Per motivi di interesse pubblico o per fatti sopravvenuti ad essa non imputabili, l'Amia Verona S.p.A. può sospendere l'esecuzione delle prestazioni di somministrazione di lavoro di cui al presente capitolato speciale per tutta la durata della causa ostantiva. Qualora la predetta causa ostantiva si protragga per il termine di 90 (novanta) giorni consecutivi è facoltà dell'Agenzia recedere dal contratto, senza vantare diritto alcuno in merito a compensi o risarcimenti di qualunque natura.

#### **ART. 4 OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA**

All'atto dell'aggiudicazione l'agenzia aggiudicataria dovrà garantire qualsiasi intervento richiesto nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi dalla richiesta telefonica e/o scritta di Amia Verona S.p.A.

L'Agenzia aggiudicataria s'impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta dell'appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna ad acquisire in carico i lavoratori somministrati eventualmente già presenti presso questa azienda.

#### **ART. 5 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Amia Verona S.p.A. procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del funzionario preposto o nel caso di urgenza con richiesta telefonica, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi.
2. Amia Verona S.p.A. dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
  - a. Descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
  - b. Modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
  - c. Sede ed orario di lavoro;
  - d. Dati relativi alla posizione ed al tasso INAIL applicato ai lavoratori Amia Verona S.p.A. inquadrati nel medesimo profilo.
3. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL del settore ed eventuali contratti integrativi di primo livello per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
4. L'orario di lavoro ordinario di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Stazione Appaltante fino a 38 (trentotto) ore settimanali, per un massimo di nove ore giornaliere, suddivise per turni diurni, notturni e festivi secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1.
5. Le assenze programmate, identificabili in ferie ordinarie, permessi e ferie estive, verranno notificate sulla base degli accordi sindacali stipulati vigenti.  
La programmazione delle assenze dovrà comunque essere concordata con i Responsabili di servizio dell'Amia Verona S.p.A. Per le assenze improvvise e non programmabili, l'Agenzia si impegnerà a darne comunicazione nel più breve tempo possibile ovvero almeno 7 (sette) ore prima dell'inizio del turno prefissato.

Non sarà consentita l'effettuazione di ore di lavoro straordinario se non richieste dall'Amia Verona S.p.A.

6. Al lavoratore temporaneo sarà consegnato un cartellino magnetico, da utilizzare nell'apposito lettore, per la registrazione delle ore effettivamente lavorate.
7. Per il personale di nazionalità extracomunitaria sarà necessaria copia del permesso di soggiorno di validità temporanea rilasciato da una questura italiana, attestante l'identità della persona.
8. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del settore ed eventuali contratti integrativi di primo livello e secondo livello, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
9. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
10. La contribuzione INAIL sarà quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
11. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso al costo da parte di Amia Verona S.p.A.
12. L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso Amia Verona S.p.A.
13. Amia Verona S.p.A. osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/08.
14. Nella conduzione delle attività il lavoratore è tenuto a conoscere e ad attenersi alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso all'Amia Verona S.p.A. e ad utilizzare la modulistica da questa utilizzata.
15. Il personale richiesto da Amia Verona S.p.A. dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
16. Amia Verona S.p.A. osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria.
17. Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
18. L'agenzia provvederà mensilmente a stilare un report di rilevazione assenteismo per ogni lavoratore avviato in somministrazione.
19. L'agenzia provvederà mensilmente a fornire un report nel quale siano identificate il numero delle proroghe ed il totale mesi raggiunti da ogni singolo lavoratore avviato in somministrazione.

## **ART. 6**

### **VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

La fornitura della divisa sarà a carico di Amia Verona S.p.A., come pure il lavaggio e la manutenzione.

La fornitura dei Dispositivi di protezione individuale sarà a carico di Amia Verona S.p.A.

## **ART. 7**

### **PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA' DEI PAGAMENTI**

L'offerta economica dovrà essere espressa mediante indicazione di un valore numerico superiore ad "1" (denominato moltiplicatore economico), avente sino ad un massimo di due decimali, unico per tutte le voci di costo indicate nella "TABELLA COSTO DEL LAVORO" riportata al precedente articolo 3.

Il prodotto derivante dall'applicazione del moltiplicatore sulle voci di costo sarà preso a riferimento per l'effettuazione dei relativi pagamenti.

Tale moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, onnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto ed indipendente da qualunque eventualità, ivi compresa l'applicazione dei nuovi CCNL ed il conseguente adeguamento automatico del costo orario per livello.

Amia Verona S.p.A si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente svolta dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta come sopra indicata, oltre IVA.

Al fine del computo delle ore effettivamente svolte dal prestatore di lavoro, il competente ufficio di Amia Verona S.p.A., in persona del Responsabile, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura della S.A.

Resta in capo ad Amia Verona S.p.A. l'onere del rimborso delle festività che eventualmente dovessero ricadere nel periodo contrattuale, il rimborso dei buoni pasto e dell'eventuale quota contributi sugli stessi.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione ad Amia Verona S.p.A. dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta di Amia Verona S.p.A.

Amia Verona S.p.A. provvederà al pagamento del servizio e del costo del lavoro entro 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento della relativa fattura fine mese, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art.105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

La fattura dovrà contenere espressamente in relazione a ciascun mese i seguenti dati analitici:

- riferimento al numero di contratto, al nominativo del lavoratore ed alla categoria di riferimento, al reparto presso il quale ha svolto l'attività;
- quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per singolo lavoratore;
- costo ore ordinarie;
- costo servizio sulle ore ordinarie;
- prestazioni retribuzione accessoria;
- costo retribuzione accessoria;
- costo servizio retribuzione accessoria;
- Ratei maturati;
- Costo ratei maturati;
- Costo servizio ratei maturati;
- IVA sul costo servizio;
- Totale fattura.

**ART. 8**  
**INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**  
**E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO**

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Agencia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agencia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni e l'Agencia stessa non avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza del contratto individuale in essere.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, vedranno l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9.

**ART. 9**  
**PENALI**

L'Agencia incorrerà nelle penali previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, l'Amia Verona S.p.A. potrà applicare le seguenti penali:

- 1 Per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a 7 (sette) giornate lavorative, penale giornaliera fino ad un massimo del costo giornaliero, comprensivo delle maggiorazioni presentate dall'Agencia in sede di offerta e dell'IVA, del lavoratore non avviato o non sostituito;
- 2 Per ritardi superiori, penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero e la facoltà di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno e la facoltà di risoluzione del contratto;
- 3 Per ogni altra inadempienza agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e dal contratto l'ammontare della singola penale varierà a seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Agencia avrà la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio dell'Amia Verona S.p.A. accettabili, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Agencia le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante emissione della relativa fattura da parte dell'Amia Verona S.p.A., senza bisogno di diffida o formalità di sorta. Il pagamento delle fatture emesse dall'Agencia sarà subordinato al pagamento delle fatture relative alle penalità emesse dall'Amia Verona S.p.A.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Agencia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima.

L'Agencia prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amia Verona S.p.A. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**ART. 10**  
**OBBLIGHI A CARICO DI AMIA VERONA S.P.A.**

Nel caso in cui Amia Verona S.p.A. dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, ne darà comunicazione scritta all'Agencia, con conseguente modifica del compenso spettante.

Amia Verona S.p.A., in caso di inadempienze dell'Agencia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai lavoratori somministrati dall'Agencia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

## **Art. 11**

### **VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Amia Verona S.p.A., con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agazia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agazia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

## **ART. 12**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agazia, anche su segnalazione di Amia Verona S.p.A. la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

## **ART. 13**

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Agazia dovrà, inoltre, far fronte ad ogni qualsiasi responsabilità dei lavoratori somministrati per danni diretti e/o indiretti causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando l'Amia Verona S.p.A. da qualsivoglia responsabilità, sempreché i danni non siano imputabili o derivanti da inadempimenti dell'Amia Verona S.p.A. stessa.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.



In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

#### **ART. 14 ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Agenzia ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio di somministrazione di lavoro con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato speciale e dal contratto, l'Amia Verona S.p.A. potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Agenzia, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dall'Amia Verona S.p.A., mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'Agenzia ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata, ai sensi dell'art. 13.

#### **ART. 15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine comunicato con espresso invito, ovvero non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria stabilita dalla Commissione di gara, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria, incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

In ogni caso, l'aggiudicataria è tenuta ad attivare il servizio nei termini previsti anche in pendenza di contratto.

#### **ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) Scioglimento, cessazione, fallimento della ditta appaltatrice;
- b) Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore. Non costituiscono casi di forza maggiore i disservizi causati da agitazioni sindacali del personale dipendente delle ditte appaltatrici;
- c) Qualora la ditta appaltatrice, nell'espletamento dei servizi si rendano colpevoli di frodi;
- d) Per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- e) Per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) E' causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- g) E' altresì causa di immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando l'appaltatore/affidatario/contraente, subappaltatore/subcontraente, abbia conoscenza/notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l'Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Verona.

**ART. 17**  
**RECESSO UNILATERALE**

L'Amia Verona S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso da comunicarsi all'Agenzia con lettera raccomandata A.R., di almeno 20 (venti) giorni ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

In questo caso l'Agenzia ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amia Verona S.p.A.

**ART. 18**  
**CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 19**  
**OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI**

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza:

- Delle disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- Delle disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei propri dipendenti;
- Delle disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- Delle disposizioni in materia di antimafia;
- Delle disposizioni del codice civile.

**ART. 20**  
**DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 21**  
**FORO COMPETENTE**

E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Verona.

**ART. 22**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma. La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

**ART. 23**  
**RISERVATEZZA**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

**ART. 24**  
**RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

## **ART. 25**

### **OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

## **ART. 26**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

## **ART. 27**

### **SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

## **ART. 28**

### **DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa

al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

## **ART. 29 TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati in possesso di Amia Verona S.p.A. acquisiti in relazione alle Gare d'Appalto sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- a) I dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento appartenente alle seguenti categorie: contratti e appalti, personale, segreteria e direzione.
- f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento;
- g) titolare del trattamento dei dati è Amia Spa con sede in Via Avesani 31 - 37135, Verona. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

## **ART. 30 NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Maurizio Alfeo)

All:Sub1-2016